

**Protocollo di sperimentazione per
l'accordo
di rinnovo contrattuale del
CCNL per gli addetti alle Troupes
(tecnici e maestranze)
per la produzione di filmati,
dipendenti da case di produzione
cineaudiovisiva**

Oggi 21 gennaio 2016, presso la sede di Anica, in Roma, v.le Regina Margherita 286, si sono incontrati:

Anica, rappresentata dal Presidente Riccardo Tozzi, dal Presidente della Sezione Produttori Francesca Cima, dal Segretario Generale Stefano Balassone, dal delegato alle Problematiche del Lavoro e delle Relazioni Sindacali Jacopo Capanna, con la delegazione composta da Maurizio Amati, Pietro Innocenzi e Donatella Palermo, nonché con il responsabile dei rapporti sindacale Andrea Canali, e con l'assistenza dell'avv. Mario Fusani.

APT, rappresentata dal Presidente dell'Associazione Produttori Televisivi Marco Follini, i due rappresentanti delegati dal Consiglio Direttivo Luca Bernabei e Giannandrea Pecorelli nonché i due delegati tecnici Angelo Fabbrocini e Daniele Passani

Ape, rappresentata dal Presidente Guido Cerasuolo e dal Vicepresidente Marco Valerio Pugini

Da un lato,

Protocollo di intesa Ccnl troupes
21 gennaio 2016
Pag.: 1



Slc Cgil, rappresentata dal Emanuela Bizi, Umberto Carretti e Corrado Volpicelli

Fistel Cisl, rappresentata dal Maurizio Giustini

Uilcom Uil, rappresentata da Fabio Benigni e Romeo Ballarini

Dall'altro

Le parti, in primo luogo, richiamano, confermano e fanno propri anche nella presente ipotesi, sia il documento in 7 punti sottoscritto in data 21 giugno 2011, l'ulteriore protocollo del 31 maggio 2012 e le Linee guida dell'8 luglio 2013 nonché il protocollo sottoscritto in data 18 settembre 2015.

Alla luce di quanto sopra e degli ulteriori vari incontri tenutisi, le parti provvedono a sottoscrivere in data odierna, l'ipotesi di intesa per la predisposizione e sottoscrizione del protocollo di sperimentazione del nuovo

**“CCNL per gli addetti alle Troupes (tecnici e maestranze)
per la produzione di filmati,
dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva”**

sostitutiva del ccnl 7 dicembre 1999 oggi vigente, da applicare a tutte le fasi di produzione (dalla pre-preparazione alla post-produzione salve pattuizioni derogatorie fra le parti per le fasi di pre-preparazione e preparazione) in quanto applicabile, con l'intento di contribuire, per quanto di competenza, a dare impulso alla ripresa della attività del settore di riferimento e nuovo sviluppo e competitività al comparto Cineaudiovisivo.

Tutto ciò premesso:

Le parti convengono:

Protocollo di intesa Ccnl troupes
21 gennaio 2016
Pag.: 2

1) Parte retributiva

L'allegato sub a) determina i minimi tabellari minimi per ciascun livello di inquadramento, nonché i relativi istituti contrattuali.

In particolare vengono determinati:

Paga Base: tale elemento è comprensivo dell'adeguamento ISTAT rispetto ai previgenti montanti retributivi, ed è forfettariamente determinato

EDR: in misura fissa per ogni livello secondo le specifiche misure come definite al successivo punto 5 relativo alle differenziazioni per tipologia di prodotto. Tale elemento non incide sugli istituti contrattuali quali Istituti Forfettizzati 27%.

Elemento di garanzia: tale elemento viene riconosciuto ai lavoratori che operino in aziende nelle quali non siano in vigore, a livello territoriale o aziendale, accordi economici di prossimità (o di secondo livello) di qualsiasi genere. La erogazione di tale istituto non incide sugli istituti contrattuali quali Istituti Forfettizzati 27%.

Le parti convengono altresì che eventuali assegni ad personam o superminimi retributivi, così come eventuali fringe benefits non avranno parimenti incidenza sugli istituti contrattuali quali Istituti Forfettizzati 27%.

Per lo sviluppo delle maggiorazioni anche relativamente alla prestazione effettuanda nella 6 giornata lavorativa, le parti applicheranno le tabelle allegate per le relative 3 fasce di maggiorazione (doc. sub A 1 - sub A 2 e sub A 3).

Gli incrementi retributivi per le prestazioni oltre la 38 ora settimanale, sono determinati in misura percentuale, secondo i seguenti scaglioni:

dalla ora compresa	Alla ora compresa	% di incremento
39	43	85
44	48	105
49	51	115
52	54	150
55	57	175
58	60	200

61	63	225
64ed oltre		250

Le parti determineranno in sede di stipula, il compenso settimanale al 4 livello, da riparametrare sugli altri livelli, comprensivo di paga base rivalutata, EDR e di elemento di garanzia di cui al punto 1.

Lavoratori Giornalieri

Ai lavoratori giornalieri, eccezion fatta per coloro ai quali si applicherà la tabella 4 di cui sopra, verrà applicata una maggiorazione da computarsi su pagabase, EDR ed elemento di garanzia se corrisposto.

Nella ipotesi di svolgimento di una giornata lavorativa singola nell'arco della settimana di competenza, la maggiorazione sarà pari al 25% di quanto sopra.

Nella ipotesi di svolgimento di due giornate lavorative continuative nell'arco della settimana di competenza, la maggiorazione sarà pari al 20% di quanto sopra.

Nella ipotesi di svolgimento di tre giornate lavorative continuative nell'arco della settimana di competenza, la maggiorazione sarà pari al 15% di quanto sopra.


Nella ipotesi di svolgimento di quattro giornate lavorative continuative nell'arco della settimana di competenza, la maggiorazione sarà pari al 10% di quanto sopra.

Qualora tale ultima soglia di giornate lavorative venga superata, troverà applicazione la tabella retributiva settimanale di competenza.

Qualora le giornate, pur nella stessa settimana, fossero discontinue, si applicherà la maggiorazione di cui alla singola giornata, se singola, ovvero al gruppo di giornate se continuative.

2) Orario di lavoro

L'orario contrattuale di lavoro e la relativa paga base sono basate su 38 ore settimanali.



A livello individuale ed a fronte di programmi organizzativi normalmente settimanali, potranno essere determinate prestazioni lavorative individuali nel rispetto dei massimali giornalieri e settimanali ed annuali di cui alla L.66/03.

L'orario di lavoro settimanale, quindi, sarà individuale e non più di troupe o collettivo, ed articolabile anche in sesta giornata lavorativa aggiuntiva. Ciò nell'ottica di avvicinare e rendere più europeo e competitivo il comparto.

Alla luce delle innovazioni tecnologiche intercorse nelle more fra il precedente ed il presente rinnovo di CCNL, e tenuto conto anche della estrema rapidità con la quale dette innovazioni si susseguono, viene abolito il minimo di troupes e verrà dato particolare impulso, invece, allo sviluppo delle professionalità e delle certificazioni delle medesime, ferma restando la salvaguardia della qualità delle produzioni.

Tale previsione non esonera le case di produzione ed i lavoratori dal rispetto delle norme in materia di sicurezza e dall'utilizzo delle singole professionalità necessarie e connesse all'esigenza del prodotto.

Ai fini contributivi, ogni ora lavorativa oltre la 38^a settimanale, verrà versata in banca ore utile ai fini della determinazione del montante contributivo / previdenziale (attraverso giornate di riposo compensativo accantonate) e di solidarietà sociale, indipendentemente dalla misura della remunerazione incrementale che viene determinata per la prestazione oltre la 38^a ora settimanale e di cui al precedente punto 1.

Le case di produzione, compatibilmente con la contrattualizzazione individuale, si impegnano a comunicare e dare indicazioni, prima dell'avvio delle riprese, degli orari individuali ai singoli operatori e, comunque, degli orari di reparto. Settimanalmente potranno, ove necessario, essere

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom of the page. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be the signatures of various representatives or officials involved in the agreement.

effettuati aggiornamenti degli orari previsti sulla base delle necessità sopraggiunte.

Le comunicazioni di cui sopra, verranno effettuate anche all'Ente Bilaterale con le modalità ed i termini che verranno operativamente determinate da quest'ultima.


L'argomento di cui al precedente capoverso, potrà essere oggetto anche di negoziato di prossimità come successivamente regolamentato.

Le parti si riservano di valutare la possibilità di usufruire di un massimo di 3 ore lavorative settimanalmente da compensare senza oneri entro la settimana successiva a quella della prestazione effettiva, purché nel rispetto dei limiti di orario giornaliero di lavoro e per valide od eccezionali ragioni tecnico organizzative e produttive.

Le parti si doteranno, per il tramite dell'Ente Bilaterale Asforcinema, di un meccanismo/strumento, da offrire agli operatori, che consenta di certificare il rapporto individuale di lavoro nel rispetto delle regole contrattuali per quanto riguarda strutturazione degli elementi comuni dei contratti di lavoro, collocamento, acquisizione dati di prestazione, elaborazione dei resoconti individuali ed aziendali della banca ore anche nella ipotesi di rapporti non consequenziali a ciascun periodo di prestazione. Il tutto compatibilmente con i sistemi informatici che verranno elaborati ex art. 7 del presente accordo.

In ogni caso, gli strumenti che verranno utilizzati, dovranno garantire il rispetto dei criteri di flessibilità, tempestività e di compatibilità con i principi fondanti del presente accordo.

L'organismo bilaterale Asforcinema, opportunamente raggiunto dalla comunicazione dei dati suddetti, sarà chiamato a gestire il progetto di cui sopra, ed avvierà una sperimentazione in tempi brevi su un campione di progetti di produzioni, anche con differenti caratteristiche, che simulando



la applicazione delle regole previste in questo protocollo, forniscano opportune esemplificazioni delle applicazioni pratiche relative.

3) Negoziazione di prossimità


Tutte le parti convengono che lo strumento della negoziazione di prossimità, sia a livello territoriale, che aziendale, a seconda delle necessità specifiche, sia un valido strumento per adeguare alle necessità effettive ed operative finalizzate al miglior svolgimento dell'attività lavorativa di ciascuna produzione.

Il tutto nell'esplicito obiettivo di migliorare le capacità operative delle aziende produttrici, sia in termini di produttività che di qualità del prodotto. Il tutto, puntando al miglior coinvolgimento anche dei lavoratori con l'utilizzo dei relativi piani incentivanti.

Pertanto, le parti insistono sulla necessità di dare impulso a questo strumento negoziale, e si impegnano ad avviare, in sede territoriale o preferibilmente aziendale, le relative contrattazioni entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi. Tali contrattazioni, (che potranno non esaustivamente riguardare: retribuzione plurisettimanale, modalità di utilizzo banca ore, strutturazione dei reparti, contrattazione economica premiale, ecc.) terranno conto anche delle diverse tipologie di prodotto di cui alla presente ipotesi.

Nel rispetto della normativa vigente senza che le indicazioni per materia possano essere ritenute esclusive, alla negoziazione di prossimità saranno demandate le questioni inerenti i meccanismi di efficientamento organizzativo, di miglioramento degli obiettivi di produttività e redditività e di tutti i meccanismi di cui all'art. 8 della L. 148/11 e succ. mod. ed int.

In particolare, riguardo la sesta giornata lavorativa aggiuntiva, di cui al precedente punto 2 del presente accordo, potrà derivare prioritariamente dall'accordo fra le parti. Potrà essere necessaria (sia in regime di trasferta



che non) qualora risulti adeguatamente motivata da ragioni tecnico organizzative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:


- Per i periodi di lavorazioni in ambienti realizzati presso studi cinetelevisivi certificati, regolarmente attrezzati, stabili e muniti di certificato di agibilità.
- Necessità dipendenti da disponibilità di location particolari altrimenti non disponibili
- Disponibilità di attori principali registi e comunque, figure artistiche, non disponibili se non anche in sesta giornata aggiuntiva (stop-date), ovvero limitazioni temporali di disponibilità di attori principali e registi impegnati ad es. in attività di promozione.
- Contenimento ulteriori costi per logistica (per periodi di lavorazione in trasferta per il 50%+1 della troupe inclusi attori protagonisti e regista)
- Eventi e condizioni atmosferici che condizionino il pianto di lavorazioni
- Inizio riprese fine agosto/settembre per messe in onda fissate o uscite natalizie.
- Agevolazione opere prime e seconde.

Resta inteso che tale elencazione, indicativa e non esaustiva, potrà essere oggetto di riesame modifica ed implementazione da parte di apposita commissione da regolamentare in seno all'Ente Bilaterale del comparto. (Asforcinema)

4) Livelli di inquadramento

Le parti si impegnano a compiere una verifica che verrà effettuata entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente intesa, le declaratorie dei livelli di inquadramento previsti.

In caso di definizione di eventuali nuove definizioni inquadramentali nel termine di cui sopra, o durante la vigenza contrattuale, le declaratorie



di cui sopra acquisteranno efficacia definitiva per l'intera durata contrattuale.

Saranno salve le eventuali modifiche convenute nelle ipotesi di cui al successivo art. 5

5) Scaglioni di adeguamento per differenti tipologie di produzioni e questioni di organizzazione della troupe

Le parti convengono che le tabelle retributive per livelli verranno automaticamente adeguate in funzione delle seguenti 4 tipologie di prodotto

- Produzioni cinema e tv: variazione della sola pagabase secondo la percentuale di incremento inflattivo di cui al punto 1) c. 2° del presente protocollo, e con determinazione dell'EDR in misura pari ad euro 45,00
- Pubblicità: variazione della sola pagabase secondo la percentuale di incremento inflattivo di cui al punto 1) c. 2° del presente protocollo, e con determinazione EDR in misura pari ad euro 90,00
- Lunga serialità: variazione della sola pagabase secondo la percentuale di incremento inflattivo di cui al punto 1) c. 2° del presente protocollo, mantenendo l'EDR di cui al ccnl del 1999 (ed integrazione economico del 2003).
Per quanto attiene la lunga serialità oltre le 15 settimane come definita al successivo punto 5, al complessivo importo previsto per in applicazione dei criteri di cui al primo punto del presente accordo, verrà applicata una riduzione omnicomprensiva e riparametrabile su ciascuna ora per complessive € 103,00 (euro 103,00)
- DICE e sperimentali: nessuna variazione della pagabase e nessun EDR. Verrà comunque redatta una nota a verbale in cui verranno illustrate le motivazioni della deroga e l'impegno a monitorare l'andamento della emersione relativa al fine di giungere alle relativa regolamentazione nel CCNL di settore.



Restano ferme le determinazioni sull'elemento di garanzia eventualmente modificate ed integrate o rideterminate dalla contrattazione di prossimità.

Le parti si impegnano a determinare i criteri di definizione delle categorie di cui sopra, ed in particolare del cd. prodotto low budget, lunga serialità, DICE e Sperimentali, per evitare derive interpretative sul punto.

6) Classificazioni comparti produttivi-merceologici

Le parti convengono che la diversità delle prestazioni relative ai differenti prodotti come qui di seguito individuati, debba tradursi anche in una differenziazione economica dei compensi.

Pertanto, utilizzando la tabella base di cui al precedente punto 1, vengono individuate le seguenti 4 categorie produttivo-merceologiche:

a) Primo comparto produttivo merceologico:

- Film Cinematografici con preventivo superiore a 1,6 Milioni di euro (escluso Producer fee e Spese Generali)
- Film e Miniserie (2 Puntate) per la TV e per altre piattaforme con costo superiore a 1,000 milioni a puntata (100 minuti) con esclusione di Producer Fee e Spese Generali.

b) Secondo comparto produttivo merceologico:

- Film Cinematografici con preventivo fra 0,800 e 1,500 milioni di euro (escluso Producer Fee e Spese Generali) e con Sopra la Linea entro il 25%.
- Film e Miniserie (2 Puntate) per la TV e per altre piattaforme con costo fra 0,800 e 1,000 milioni a puntata (100 minuti) con



esclusione di Producer Fee e Spese Generali e con Sopra la Linea entro il 25%.

▪ Serie (oltre le 2 Puntate) per la TV e per altre piattaforme con costo inferiore a 0,900 milioni a puntata (100 minuti o 2x50) con esclusione di Producer Fee e Spese Generali e con Sopra la Linea entro il 25% con eventuale possibilità di deroga da parte della commissione paritetica in essere.

▪ Le risultanze economiche derivanti dal presente punto verranno applicate anche a qualsiasi produzione che, comunque, preveda una contrattualizzazione e produzione superiore a 15 settimane.

c) Terzo comparto produttivo merceologico:

- Film Cinematografici con preventivo inferiore a 0,900 milioni di euro.
- Film e Miniserie (2 Puntate) per la TV e per altre piattaforme con costo inferiore a 0,800 milioni a puntata (100 minuti).
- Serie (Oltre le 2 Puntate) per la TV e per altre piattaforme con costo inferiore a 0,800 milioni a puntata (100 minuti o 2x50).
- Lavorazioni per la televisione e/o altre piattaforme (web, etc) non riconducibili ad altre tipologie produttive con costo orario (o frazione di esso) inferiore a € 250.000,00 tutto incluso.

Il tutto con esclusione del Producer Fee e delle spese generali e con Sopra la Linea non superiore al 25%.

d) Quarto comparto produttivo merceologico



relativo alle produzioni pubblicitarie

In ogni caso, nella riunione plenaria prevista nel presente accordo, sarà riesaminata la gradualità delle soglie economiche di cui sopra per una ulteriore soluzione condivisa

Definizione di "Sopra-la-Linea"


La dizione "sopra la linea" utilizzata nel presente accordo, comprende l'importo pari al totale dei seguenti oneri:

- I. compensi per il soggetto
- II. compensi per la sceneggiatura,
- III. compensi per la regia,
- IV. compensi per gli interpreti principali,
- V. oneri per contribuzione relativa a quanto sopra
- VI. musicista, commento musicale, se a carico della produzione.

7) Asforcinema

L'ente bilaterale Asforcinema, verrà alimentato dalle produzioni mediante il versamento dello 0,20% della retribuzione complessiva a carico della azienda con l'impegno a svolgere la propria mission sia sul versante dello sviluppo e formazione delle nuove professionalità del settore cinematografico nel suo complesso, e anche sul versante della formazione continua sulla sicurezza e prevenzione.

Allo stesso, compatibilmente con le disponibilità di risorse nel suo complesso, verranno attribuite competenze di monitoraggio del mercato del lavoro dei settori ai quali il presente contratto si rivolge fra le quali le attribuzioni di cui al punto 2.



L'ente bilaterale Asforcinema sarà chiamato a gestire il progetto di cui sopra individuando un soggetto terzo che sia in grado di elaborare e gestire lo strumento medesimo e con il quale verrà stipulata idonea convenzione e sul quale l'ente bilaterale opererà per verificare la qualità del servizio ed il rispetto delle pattuizioni contrattuali. Il soggetto che sarà individuato, avvierà una sperimentazione in tempi brevi su un campione di progetti di produzioni, anche con differenti caratteristiche, che simulando la applicazione delle regole previste in questo protocollo, forniscano opportune esemplificazioni delle applicazioni pratiche relative.

8) **Apprendistato, Formazione, Professionalità e Certificazione relativa**


Le parti confermano che daranno massimo sviluppo della formazione attraverso le varie forme di apprendistato previste dalla normativa in vigore, in particolare a quello formativo ed a quello professionalizzante.

In tale ambito Asforcinema viene individuato quale Ente Bilaterale di formazione di tutto il settore comparto cine-televisivo, ed opererà al fine di ottenere i necessari accreditamenti.

Le parti convengono di determinare altresì i criteri per il riconoscimento della certificazione di professionalità di cui alla legge 4/13 e del regolamento 13/13.

Nel contempo, le parti congiuntamente dovranno attivare i meccanismi di formazione normativa previsti in ambito UNI, al fine di ottenere la relativa emanazione, con la finalità di consentire all'ente bilaterale Asforcinema, la facoltà di riconoscere ai singoli soggetti operanti nel settore anche la qualifica di professionalità conforme ai requisiti UNI.

9) **Revisione articolato normativo**



Le parti convengono di avviare, quanto prima, un tavolo ristretto e tecnico, di revisione, redazione ed adeguamento del nuovo articolato normativo-contrattuale complessivo, che preveda anche la regolamentazione dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie.

10) Comunicazione contenuti

In aggiunta a quanto ciascuna parte riterrà di dover compiere autonomamente verso la propria base associativa, le parti convengono di avviare successive iniziative comuni di presentazione dei contenuti innovativi del nuovo CCNL, al fine di favorire la diffusione e la migliore applicazione condivisa del medesimo.

Ciò potrà avvenire dopo la firma del presente protocollo in appositi incontri a ciò destinati.

11) Entrata in vigore e periodo transitorio




Vista la peculiarità e l'innovazione di alcuni processi che impatteranno anche significativamente sulla parte amministrativa della gestione del rapporto di lavoro, le parti fissano un periodo di almeno un semestre dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo (ma non maggiore di dodici mesi) per l'adeguamento e la implementazione dei sistemi informativi necessari

Il presente CCNL, pertanto avrà efficacia, secondo gli accordi interconfederali oggi vigenti, per un triennio a decorrere dalla data di termine della sperimentazione di cui al comma precedente.

Il semestre (o l'eventuale maggior periodo) intercorrente dall'1 febbraio 2016 al 30 luglio 2016, sarà da considerare quale periodo di applicazione sperimentale di tutti i meccanismi innovativi qui contenuti.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose horizontal line across the bottom of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the various parties involved in the agreement.

Le società di produzione, eccezione fatta, comunque, per le produzioni che abbiamo avuto già inizio alle rispettive date, che intendano procedere alla applicazione delle norme qui previste, potranno procedere in tal senso, ma, considerata la sperimentalità del periodo e la necessità di acquisire il maggior numero di elementi valutativi riguardo il funzionamento dei nuovi istituti previsti dal nuovo ccnl, opereranno in collaborazione con l'ente bilaterale cui forniranno opportuna informativa nonché tutti gli elementi utili per il monitoraggio dello svolgimento della attività lavorativa.

Anica     *Pietro Mares?*
Ache Cati
Apt  *for C. P. ...* 
Ape 
SLC Cgil   
FISTEL Cisl 
UILCOM Uil  